

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1888

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente nonché misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche

*Presentato alla Presidenza il 24 novembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si propone obbedisce ad una duplice esigenza che è andata emergendo con rilievo sempre più evidente nel corso delle recenti esperienze vissute dalla scuola italiana.

La prima esigenza nasce dal modo in cui la giusta ansia di garanzie circa le

modalità di assunzione del personale non di ruolo, docente e non docente, si è tradotta normativamente e, cioè, dalle soluzioni adottate dalla legge 13 giugno 1969, n. 282, che ha poi esercitato un ruolo di normativa-modello, sia per il settore delle scuole materne e delle elementari dove si è avuta la legge 24 settembre 1971,

n. 820, sia per il personale non docente per il quale si è avuto l'articolo 17 della legge 7 dicembre 1971, n. 1074.

Si trattava, in sostanza, di un imbrigliamento dei poteri discrezionali dell'Amministrazione operato mediante l'esaltazione dei profili procedurali e l'inserimento di momenti collegiali con la partecipazione delle rappresentanze sindacali.

La dilatazione di siffatti momenti ha comportato peraltro un grave abbassamento dell'efficienza e della tempestività, con riflessi immediati sul funzionamento dei servizi scolastici, e, soprattutto, sull'avvio dell'anno scolastico.

A ciò si aggiunge che le fasi procedurali stabilite dalle norme vigenti producono una congerie di adempimenti non razionalizzabili secondo una logica ordinatoria che sia omogenea alla possibile applicazione di processi di elaborazione elettronica e tale pertanto da consentire l'ausilio di tecniche più moderne e rapide, che possono introdurre, tra l'altro, anche un fattore di maggiore garanzia sostanziale restringendo il margine di errori possibili e di valutazioni arbitrarie.

Si impone, pertanto, la necessità di una semplificazione delle procedure di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente e non docente.

Ciò il disegno di legge in esame intende conseguire, con riguardo ai docenti, stabilendo la biennialità nella formazione delle graduatorie e la soppressione delle commissioni per gli incarichi, di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282 e all'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, con l'attribuzione dei relativi compiti al provveditore agli studi.

L'operato di quest'ultimo ha però un momento di verifica attraverso una fase di revisione delle graduatorie da attuare sulla base delle osservazioni dei singoli interessati.

Il contenzioso, sia nel settore dell'istruzione secondaria sia nel settore delle scuole materne ed elementari, è affidato ad un organo collegiale, cui partecipano i rappresentanti sindacali e che decide in via definitiva.

Si è voluto cioè eliminare la collegialità nel momento più strettamente operativo, dove è apparsa presenza impropria e possibile causa di ritardi, per mantenerla, estendendola anche al settore delle scuole

materne ed elementari, nel momento delle decisioni sui ricorsi; dove essa appare più idonea ad esprimere la sua indubbia funzione di garanzia.

Analoga struttura procedurale è stata adottata per il personale non docente apportando le necessarie modifiche all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Altre disposizioni apportano ulteriori semplificazioni con riferimento all'ambito di validità territoriale delle graduatorie, che è quello provinciale, in modo da eliminare la possibilità di trasferimento da provincia a provincia, alle sistemazioni ed ai completamenti d'orario.

Di esse si dirà, con maggiore dettaglio, nella parte descrittiva dei contenuti dei singoli articoli.

\* \* \*

La seconda esigenza, cui si è fatto cenno all'inizio, è quella di dare stabilità di situazioni al personale docente e non docente, che attualmente subisce l'incertezza dei rapporti di servizio non di ruolo. Si tratta, in altri termini, di contenere l'impiego di personale precario entro i rigorosi limiti dei casi ineliminabili di impossibilità di assunzione di personale di ruolo (frazioni di ore non sufficienti a costituire cattedre o non componibili nell'unità di una cattedra, posti creati da sopravvenute esigenze al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità, cattedre o posti già coperti, che, per particolari posizioni giuridiche del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati ecc.).

Tale razionalizzazione realizza, fra l'altro, una riduzione consistente della spesa senza creare preoccupazioni nel personale.

In effetti si vogliono eliminare i meccanismi che in questi anni hanno prodotto precariato in modi incontrollabili.

L'intento sopra accennato comporta ovviamente uno sbocco per il personale precario che, nell'arco di pochi anni dalla applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si è nuovamente venuto a formare come conseguenza dei meccanismi di cui ora si propone la soppressione.

L'esigenza che si viene illustrando, è, d'altra parte anch'essa, immediatamente connessa con la necessità di una maggiore efficienza della organizzazione della scuola.

Invero la incerta consistenza delle posizioni giuridiche soggettive è fattore disgregativo delle responsabilità e dei comportamenti operativi, contribuendo a quella disaffezione professionale che è uno degli aspetti di crisi — effetto e causa al contempo — della scuola.

Non va sottovalutata altresì la necessità di assicurare la continuità didattica attraverso la stabilità dei rapporti di servizio.

Naturalmente, si tratta altresì di imporre criteri di equità prevedendo una equilibrata successione nelle immissioni in ruolo soprattutto agli effetti delle assegnazioni di sede, in modo da dare spazio proporzionato ad aspettative che, legittimate da leggi precedenti, si propongono giustamente come prioritarie: ciò anche in adesione ad orientamenti emersi in sede parlamentare.

Il disegno di legge fa, a tale riguardo, uno sforzo serio nell'intento di determinare un quadro organico e chiaro entro il quale le immissioni in ruolo vanno operate: in ciò utilizzando l'esperienza nata dall'attuazione di norme che, come l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si sono proposte, in passato, finalità analoghe.

Lo sforzo vuole soprattutto evitare il riprodursi di squilibri e di « sacche » di personale sacrificato, con la connessa eventualità di un riemergere di problemi che si credevano ormai legislativamente risolti.

A tal fine il disegno di legge, che si presenta, si è imposto una trama di previsioni normative rispondente, il più possibile, ad un metodo di organicità nell'accertamento delle situazioni esistenti e nella definizione delle correlative soluzioni.

Premessa, necessaria e coerente con il fine proposto, è la revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente della scuola secondaria ed artistica. Il problema da risolvere è stato quello di ribaltare, secondo una prospettiva previsionale, l'attuale proiezione retrospettiva della determinazione delle dotazioni organiche, che vengono fissate, come è noto, al 1° ottobre di ogni anno, con riferimento alle cattedre o posti funzionanti fino al 31 marzo precedente, con ciò provocando una diacronia tra momento di riferimento per la determinazione formale dei ruoli organici e realtà effettuale della scuola, al momento dell'inizio dell'anno scolastico, con la conseguente dilatazione del ricorso a personale incaricato.

All'accertamento previsionale si è dato comunque un ancoraggio obiettivo, secondo una logica analoga a quella in base alla quale la metodologia statistica opera proiezioni nel futuro partendo da dati precisi accertabili nel presente. Si tratta, in termini concreti, di procedere all'accertamento di tutti i posti di insegnamento corrispondenti a cattedre o posti orario, che « funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo », « tenuto conto », peraltro, « del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso ».

Si è detto che tale revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici è premessa agli interventi intesi a contenere l'impiego di personale precario ed a dare stabilità al personale incaricato attraverso l'immissione in ruolo. In effetti, con siffatta previsione preliminare si raggiunge l'obiettivo di invertire l'attuale tendenza ad una divaricazione, con riguardo alle dotazioni organiche, tra situazioni effettive e situazioni formalmente assunte per la determinazione dei ruoli organici, dando perciò spazio all'inserimento stabile nella scuola di personale che, per rispondere alle predette situazioni, effettive, comunque vi opera, con incarico a tempo indeterminato e non licenziabilità.

Le linee fondamentali di intervento previste dal disegno di legge in esame, nei vari settori di istruzione, sono le seguenti:

a) *Scuole materne.* È prevista la nomina in ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, delle insegnanti incaricate a tempo indeterminato, alle quali viene agevolato, qualora ne siano sfornite, il conseguimento del titolo di abilitazione, mediante un corso abilitante speciale bimestrale organizzato secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

Sono soppressi i ruoli delle assistenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Le assistenti, fornite del titolo di studio prescritto ed abilitate, sono immesse nel ruolo delle insegnanti di scuola materna. Le altre sono collocate in ruoli ad esaurimento, con possibilità, se conseguono titolo di studio ed abilitazione, di transitare gradualmente nel ruolo delle insegnanti.

Viene riorganizzato l'orario di funzionamento delle scuole materne e ridefinito

l'orario obbligatorio di servizio delle insegnanti, che è stabilito in trenta ore settimanali per le attività educative ed in 20 ore mensili per le altre attività connesse al funzionamento della scuola.

b) *Scuola elementare.* Alle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820, sono destinati tutti i posti disponibili in ciascuna provincia, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327 (insegnanti elementari non di ruolo in servizio all'estero): ciò al fine di accelerare al massimo lo scorrimento di queste graduatorie ed il loro esaurimento. Esse sono, comunque, soppresse dopo le nomine disposte con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

I posti disponibili nelle province in cui le predette graduatorie si sono esaurite, o dopo la loro soppressione, saranno destinati a coloro che, già iscritti nelle graduatorie medesime, hanno chiesto l'iscrizione in una graduatoria nazionale ad esaurimento, che vuole rispondere allo scopo di consentire, in un quadro nazionale di disponibilità di posti, la sistemazione di quanti da anni sono, per così dire, in lista di attesa per l'immissione in ruolo.

Conclusa tale operazione, si procederà all'immissione in ruolo degli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato.

c) *Istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.* Le graduatorie ad esaurimento previste dalle cosiddette leggi speciali (28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 2 aprile 1968, n. 468; 6 dicembre 1971, n. 1074, ed altre similari) sono trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali con l'obbligo di opzione qualora i singoli interessati siano compresi in più graduatorie relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso. L'immissione in ruolo è graduata, ai fini dell'assegnazione della sede nell'ambito della provincia di servizio, o di residenza se trattasi di personale non più in servizio, in modo da dare la precedenza a chi ha acquisito l'aspettativa all'immissione prima e, cioè, in base ad una legge più vecchia.

Conclusa tale operazione, si procederà all'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato con trattamento di cattedra e già abilitati, in servizio su cattedra o posto orario nell'anno

scolastico 1976-1977 o nell'anno scolastico 1977-78.

È prevista altresì la graduale immissione in ruolo, man mano che si renderanno disponibili posti di organico, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato con trattamento di cattedra e già abilitati, che, in nessuno dei due anni sopra indicati, abbiano però occupato cattedre o posto orario.

È prevista altresì l'immissione in ruolo del personale educativo incaricato a tempo indeterminato.

Analoghe disposizioni riguardano il personale non docente, per il quale viene altresì portato da due a tre anni il servizio non di ruolo riconoscibile agli effetti giuridici ed economici, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, cui si aggiungono i due terzi della parte restante, riconoscibili ai soli fini economici.

L'ultima parte del disegno di legge in esame detta norme particolari in relazione ad alcune categorie peculiari di personale o a situazioni eccezionali.

Un ultimo aspetto importante del provvedimento riguarda il contenuto dell'articolo 24 inteso ad introdurre un'innovazione di notevole portata nella definizione dei rapporti tra amministrazione ed organizzazioni sindacali.

Detta norma apre un nuovo spazio di intervento per le organizzazioni sindacali, prevedendo la facoltà dei sindacati di formulare parere in materia di determinazione dei criteri generali sulle questioni più rilevanti che interessano il personale scolastico.

Al fine di rendere più incisivo siffatto intervento la norma medesima prevede la costituzione di una commissione sindacale presso ciascun ufficio scolastico provinciale.

L'innovazione va vista in connessione a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2, che sopprimono le commissioni incarichi, delle quali fanno parte i rappresentanti sindacali, e completa una reimpostazione dei rapporti tra sindacati ed amministrazione, che vuole porre in un quadro più corretto i ruoli rispettivi.

\* \* \*

Si tratta, come si è potuto constatare, di un ventaglio ampio di interventi intesi tutti a normalizzare situazioni che vanno

ricondotte in un quadro di più agile gestibilità e di ordinata stabilità.

Quanto ai contenuti dettagliati dei titoli ed articoli che compongono il disegno di legge medesimo, si passa a descriverli qui di seguito.

La legge si suddivide in sei titoli e comprende 25 articoli.

Il titolo I, che va dall'articolo 1 all'articolo 4, riguarda le modifiche alle norme sul conferimento degli incarichi.

Il Titolo II comprende il solo articolo 5 e concerne la revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente della scuola secondaria ed artistica.

Il Titolo III, che va dall'articolo 6 all'articolo 14, prevede l'immissione di insegnanti nei ruoli della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Il Titolo IV, che comprende il solo articolo 15, prevede l'immissione in ruolo di personale non docente statale.

Il Titolo V, comprendente il solo articolo 16 prevede il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale non docente.

Il Titolo VI, che va dall'articolo 17 all'articolo 25, prevede norme varie, transitorie e finali.

L'articolo 1 stabilisce la compilazione biennale delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

Le modalità per la formazione delle graduatorie medesime e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per quanto concerne invece i criteri per la determinazione della tabella di valutazione dei titoli si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi, le quali vengono soppresse, sono devolute al Provveditore agli studi. Sono previste garanzie per gli interessati che possono presentare osservazioni e reclami. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive è ammesso ricorso ad una commissione di cui fanno parte anche i rappresentanti sindacali.

Analogha disciplina è dettata dall'articolo 2 per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 3 stabilisce che le graduatorie provinciali hanno validità soltanto nell'ambito di ciascuna provincia, abrogando implicitamente l'istituto dei trasferimenti da fuori provincia in favore del personale, docente e non docente, non di ruolo.

L'articolo 4 stabilisce che le operazioni di sistemazione, completamento di orario e conferimento di incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche siano precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni di orario in cattedre o posto orario, in modo che, ove possibile, vengano conferiti ad un unico insegnante.

L'articolo 5 regola la revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici a decorrere dall'anno scolastico 1978-79 per il personale docente della scuola media e, dall'anno scolastico 1979-80, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

L'articolo 6 prevede l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

L'articolo 7 immette nei ruoli medesimi delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato purché in possesso del titolo di studio prescritto e del titolo di abilitazione e, in mancanza di questo, previo superamento del corso abilitante speciale previsto dal precedente articolo per le insegnanti non ancora abilitate.

Con l'articolo 8, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali sono trasformati in ruoli ad esaurimento. Con effetto dalla stessa data le assistenti di ruolo, non fornite del titolo di studio prescritto per le insegnanti della scuola materna, sono iscritte nei predetti ruoli ad esaurimento. Così pure le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite del titolo di studio sopra indicato, sono immesse nei medesimi ruoli ad esaurimento. Le assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento, qualora conseguano il titolo di studio, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui esse hanno

conseguito anche il titolo di abilitazione; per il conseguimento di quest'ultimo esse sono ammesse ai corsi di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in occasione dello svolgimento dei concorsi per insegnanti di scuola materna.

L'articolo 9 stabilisce che l'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere. A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti, le quali dovranno prestare servizio per 30 ore settimanali per le attività educative e per 20 ore mensili per le altre attività connesse con il funzionamento della scuola.

L'articolo 10 prevede, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 e fino all'anno scolastico 1979-80 l'immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali attraverso un meccanismo che utilizza, da una parte le graduatorie provinciali permanenti, e, dall'altra, una graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle predette graduatorie provinciali, previa domanda da presentarsi per gli anni scolastici 1977-78 e 1978-79.

Per le operazioni di immissione in ruolo si utilizzano tutti i posti disponibili.

L'ultimo comma dello stesso articolo prevede l'immissione in ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, degli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato.

Al fine di realizzare la sistemazione in ruolo del personale precario della scuola elementare, l'articolo 11 prevede il mantenimento dei posti in organico esistenti, senza procedere a eventuale soppressione di posti per contrazione della popolazione scolastica. Per lo stesso motivo non si dà luogo al riassorbimento dei posti in soprannumero venutisi a determinare a seguito dell'immissione in ruolo degli insegnanti elementari, disposta per effetto della legge 10 maggio 1976, n. 317.

L'articolo 12 dispone l'immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica degli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi speciali, nonché degli insegnanti a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

L'immissione in ruolo decorre per i primi, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 e per i secondi a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79.

L'articolo 13 prevede che, qualora si venga a determinare un soprannumero a seguito delle immissioni in ruolo di cui al precedente articolo, i docenti possono essere utilizzati a prestare servizio per insegnamenti diversi e in un ordine di scuole diverso.

L'articolo 14 prevede l'immissione in ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, del personale educativo, con incarico a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1976-77.

L'articolo 15 stabilisce che il personale non docente, con incarico a tempo indeterminato è nominato in ruolo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Qualora il personale immesso in ruolo si trovi in soprannumero, esso sarà utilizzato secondo i criteri indicati nel secondo comma dello stesso articolo 16.

La norma prevede, altresì, una nuova disciplina del rapporto di lavoro dei modelli viventi delle Accademie di belle arti e dei licei artistici.

L'articolo 16 modifica il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

L'articolo 17 detta norme riguardanti il personale esperto per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera negli istituti tecnici e professionali.

Agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, sforniti di titolo di studio valido, in servizio negli istituti professionali, nei licei artistici e negli istituti d'arte nell'anno scolastico 1976-77, è concesso dall'articolo 18 il beneficio della non licenziabilità.

Norme particolari sono previste dall'articolo 19 per gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti del prescritto titolo di studio e in servizio nell'anno scolastico 1976-77.

L'articolo 20 stabilisce che a determinate categorie di insegnanti di libere attività complementari in servizio nell'anno scolastico 1976-77 è attribuito il beneficio della non licenziabilità, fino a che non si sarà provveduto al riordinamento delle attività predette.

Con l'articolo 21 è data possibilità agli insegnanti elementari, che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari, di optare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

L'articolo 22 riguarda il personale docente e non docente non di ruolo, iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste ai sensi del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677 e della legge 13 marzo 1958, n. 248.

L'articolo 23 disciplina l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento per i docenti chiamati a collaborare con il direttore didattico o con il preside.

L'articolo 24 disciplina l'intervento delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 25 prevede l'onere finanziario e la relativa copertura.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE — DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE

#### CAPO I.

#### MODIFICHE ALLE NORME SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE.

#### ART. 1.

*(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).*

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale non docente ai sensi del successivo articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e l'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono abrogati. Le attribuzioni delle commissioni per gli incarichi sono devolute al Provveditore agli studi.

Il Provveditore agli studi invia ad ogni interessato, nel corso delle operazioni di esame delle domande e di valutazione dei titoli prodotti, una scheda analitica da cui risultino gli accertamenti sulla regolarità della domanda ed i punteggi attribuiti per i titoli valutati.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il provveditore agli studi procede, anche sulla base delle osservazioni presentate, alla compilazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie sono subito dopo pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclamo al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatorie dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei reclami e non sono di per sé impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole materne ed elementari è ammesso ricorso



da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale o, in mancanza, da un impiegato della carriera di concetto del medesimo ufficio, da due insegnanti della scuola materna e da due insegnanti elementari. Una delle insegnanti della scuola materna ed uno degli insegnanti elementari debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il direttore didattico ed il funzionario della carriera direttiva o impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un funzionario della carriera direttiva od impiegato della carriera di concetto, una insegnante della scuola materna ed un insegnante elementare, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi nelle scuole secondarie ed artistiche è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, alla commissione di cui all'articolo 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Il provveditore agli studi può delegare a presiederla un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio scolastico provinciale. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui ai precedenti commi dodicesimo e quattordicesimo, i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secon-

do comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Le graduatorie provinciali per le sistemazioni sono compilate ogni anno, con le modalità e le procedure previste dai commi precedenti per la compilazione delle graduatorie di nuovo incarico.

#### ART. 2.

*(Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche).*

Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 1.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.

Le graduatorie di cui al precedente primo comma sono compilate, in prima applicazione, per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1979-80. Per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1978-79, continuano ad essere valide le graduatorie compilate per l'anno scolastico 1977-78.

Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale il personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È abrogato il primo comma dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la parte in cui fa riferimento, inte-

grandola, alla commissione di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282. Le attribuzioni affidate alla commissione per gli incarichi sono devolute al Provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi invia ad ogni interessato, nel corso delle operazioni di esame delle domande e di valutazione dei titoli prodotti, una scheda analitica da cui risultino gli accertamenti sulla regolarità delle domande ed i punteggi attribuiti per i titoli valutati.

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della scheda i singoli interessati possono presentare proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il provveditore agli studi procede anche sulla base delle osservazioni presentate, alla compilazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie sono subito dopo pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

Entro cinque giorni della data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare reclamo al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti all'incarico.

Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei reclami e non sono di per sé impugnabili.

Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un funzionario della carriera direttiva di detto ufficio, da lui delegato, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale non docente. Due dei rappresentanti del personale non docente debbono essere, ove possibile, incaricati.

Il preside o direttore didattico e l'impiegato della carriera di concetto sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra il personale non docente proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati di cui al precedente quarto comma. Nello stesso modo vengono nominati

inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale non docente, per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.

Con il ricorso di cui al precedente dodicesimo comma i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimità delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di osservazioni formulate sulla base della scheda analitica ricevuta o in sede di reclamo avverso le graduatorie provvisorie.

Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 4 è ridotto a dieci giorni.

La Commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale termine, i ricorsi si intendono respinti.

Le graduatorie provinciali per il riempimento sono compilate ogni anno, con le modalità e le procedure previste dai commi precedenti per la compilazione delle graduatorie di nuovo incarico.

## CAPO II.

### ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE INCARICATO E SUPPLENTE.

#### ART. 3.

*(Ambito di validità territoriale delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze).*

Le graduatorie provinciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono valide per il conferimento degli incarichi soltanto nell'ambito di ciascuna provincia.

Il personale incaricato, che aspiri a prestare servizio in altra provincia, deve presentare domanda di nuovo incarico al provveditore agli studi della provincia cui aspira.

I trasferimenti nell'ambito della stessa provincia sono disciplinati secondo le norme vigenti.

ART. 4.

*(Norme particolari sulle sistemazioni, sul completamento di orario e sul conferimento di incarichi).*

Le operazioni di sistemazione, completamento di orario e conferimento di incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche sono precedute, ove possibile, dal raggruppamento di tutte le frazioni di orario in cattedre o posti orario, che, così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

Le sistemazioni degli insegnanti incaricati perdenti posto ed i completamenti di orario sono effettuati prioritariamente per la classe di concorso relativa all'insegnamento svolto nell'anno scolastico precedente.

TITOLO II

REVISIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA

ART. 5.

*(Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica).*

A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, per la scuola media, e dall'anno scolastico 1979-80, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, i ruoli organici del personale docente saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso.

I posti orario saranno costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione

massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole vicine, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.

Le dotazioni organiche saranno determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.

Quando i ruoli sono nazionali, i provveditori agli studi, definite le dotazioni organiche su base provinciale, le comunicano al Ministero della pubblica istruzione, che, accertatane la conformità ai criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente comma, provvede alla determinazione delle dotazioni organiche nazionali.

### TITOLO III

#### IMMISSIONE DI INSEGNANTI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA

##### CAPO I.

##### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE STATALI.

##### ART. 6.

*(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole materne statali).*

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di due mesi, organizzato secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è dispo-

sta secondo il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti abilitate negli ex giardini di infanzia e insegnanti abilitate a seguito dei corsi già espletati di cui alla citata legge 19 luglio 1974, n. 349;

2) insegnanti abilitate a seguito del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1976, n. 97;

3) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77;

4) insegnanti abilitate a seguito del corso previsto dal precedente primo comma, in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

ART. 7.

*(Immissione di assistenti nei ruoli del personale insegnante delle scuole materne statali).*

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le assistenti di ruolo e le assistenti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne statali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocate di ufficio nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, purché siano in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, e previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione, del corso abilitante speciale di cui al precedente articolo 6, primo comma.

L'assegnazione della sede alle assistenti, di cui al precedente comma, è disposta assieme a quella delle insegnanti di cui al n. 4 del precedente articolo 6.

ART. 8.

*(Ruoli provinciali ad esaurimento delle assistenti delle scuole materne statali).*

A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono trasformati in ruoli provinciali ad esaurimento.

Con effetto dalla stessa data, le assistenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge, non fornite del titolo di studio prescritto, per le insegnanti della scuola materna, dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, sono iscritte, sulla base dell'anzianità maturata, nei ruoli provinciali ad esaurimento di cui al precedente primo comma.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, le assistenti incaricate a tempo indeterminato, non fornite del predetto titolo di studio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate nei predetti ruoli provinciali ad esaurimento.

Alle assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento spetta il trattamento economico e di carriera previsto dalle norme vigenti per le assistenti di ruolo.

Le assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento continuano a svolgere le mansioni stabilite dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, nell'ambito della provincia di servizio, con assegnazione alle scuole materne in cui si riscontrino maggiori necessità, anche in relazione al numero delle sezioni ed all'orario di funzionamento delle stesse.

In relazione al progressivo esaurimento dei ruoli provinciali di cui al precedente primo comma, le mansioni affidate alle assistenti sono comprese tra quelle attribuite alle insegnanti, fatta eccezione di quelle connesse con il trasporto dei bambini.

Le assistenti dei ruoli provinciali ad esaurimento, qualora conseguano il titolo di studio di cui al precedente secondo e terzo comma, sono nominate nei ruoli delle insegnanti delle scuole materne statali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui esse hanno conseguito anche il titolo di abilitazione. Per il conseguimento di tale ultimo titolo, esse sono ammesse ai corsi quadrimestrali, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dei concorsi a posti di insegnante delle scuole materne statali che saranno indetti dopo che avranno conseguito il titolo di studio.

L'ammissione al corso quadrimestrale prescinde dalla partecipazione alle prove scritte del concorso. L'esito positivo del corso ha valore abilitante.

L'assegnazione della sede alle assistenti di cui al precedente settimo comma, è disposta dopo quella delle vincitrici del concorso in occasione del quale hanno conseguito l'abilitazione.



## ART. 9.

*(Disposizioni particolari sul funzionamento delle scuole materne statali).*

L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di otto ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere.

A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti. Non si dà luogo ad assegnazione di insegnanti aggiunte.

L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti delle scuole materne statali è stabilito in 30 ore settimanali per le attività educative ed in 20 ore mensili, da destinare, ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, alle altre attività connesse con il funzionamento della scuola. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a 10 ore giornaliere, le due insegnanti sono tenute ugualmente all'assolvimento dell'intero orario obbligatorio di servizio.

In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare, con un orario ridotto, per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnata una sola insegnante per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dell'insegnante stessa.

## CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMEN-  
TARI STATALI.

## ART. 10.

*(Immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali).*

Con decorrenza dell'inizio dell'anno scolastico 1977-1978 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1979-1980 incluso, tutti i posti disponibili nei ruoli degli insegnanti delle scuole elementari di ciascuna provincia, dopo avere effettuato i trasferimenti annuali e dopo aver detratto i posti di cui alla riserva prevista dall'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327, e quelli occorrenti per le immissioni in ruolo da disporre ai sensi dell'ultimo comma del presente arti-

colo, sono destinati all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata dalla legge 24 settembre 1971, n. 820.

Le graduatorie provinciali permanenti sono soppresse man mano che esse vengono ad esaurirsi e, comunque, dopo le nomine disposte con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1979-1980.

È istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento in cui potranno essere iscritti gli appartenenti alle graduatorie provinciali permanenti di cui al precedente primo comma.

Per l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti in tale graduatoria sono utilizzati tutti i posti disponibili nelle province in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti e i posti che si renderanno comunque disponibili dopo la soppressione delle medesime graduatorie provinciali, fatta salva la riserva di cui all'articolo 40 della legge 26 maggio 1975, n. 327.

L'iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento avviene a domanda degli interessati nell'ordine determinato dal punteggio complessivo più favorevole attribuito a ciascuno di essi nelle graduatorie provinciali permanenti di provenienza.

A parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di precedenza di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

Le domande di iscrizione nella graduatoria nazionale ad esaurimento possono essere presentate per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.

Gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento a seguito di domanda presentata per l'anno scolastico 1978-1979 sono immessi in ruolo con precedenza rispetto a coloro che avranno presentato domanda per l'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede avverrà secondo l'ordine della graduatoria nazionale ad esaurimento, tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con la domanda di iscrizione.

L'insegnante iscritto in una o più graduatorie provinciali permanenti ed incluso anche nella graduatoria nazionale ad esaurimento, qualora consegua la nomina sulla

base di una delle predette graduatorie, provinciali o nazionale, viene depennato dalle restanti graduatorie.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978, gli insegnanti delle scuole elementari incaricati a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e gli insegnanti delle materie speciali previste dal secondo comma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, che non abbiano potuto beneficiare dell'immissione in ruolo disposta a norma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 317, sono nominati in ruolo.

#### ART. 11.

*(Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari).*

Fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche, che dovrebbero essere soppressi a seguito di contrazione della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, sono utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, nonché per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di *handicap*.

Fino alla stessa data non si dà luogo al riassorbimento dei posti in soprannumero conseguenti all'immissione in ruolo degli insegnanti elementari, disposta per effetto della legge 10 maggio 1976, n. 317.

#### CAPO III.

NORME RELATIVE AGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARISTISTICA.

#### ART. 12.

*(Immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica).*

Le graduatorie ad esaurimento previste dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074, e da successive modificazioni e integrazioni, sono sop-

presse e trasformate in corrispondenti graduatorie provinciali, che saranno compilate dal provveditore agli studi in base alle classi di concorso stabilite dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le graduatorie nazionali non siano state ancora compilate alla data di entrata in vigore della presente legge, il provveditore agli studi curerà direttamente la compilazione delle corrispondenti graduatorie provinciali.

Nelle predette graduatorie provinciali ad esaurimento sono iscritti a domanda gli insegnanti appartenenti alle sopresse graduatorie nazionali, tenuto conto della provincia in cui gli insegnanti stessi prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o, qualora gli interessati non siano in servizio oppure siano in servizio all'estero, della provincia di residenza.

L'ordine delle graduatorie è determinato da quello di iscrizione nelle sopresse graduatorie nazionali.

Qualora gli interessati siano iscritti in più graduatorie nazionali relative a leggi diverse o a diverse classi di concorso sono tenuti ad optare per una di esse, contestualmente alla domanda di iscrizione.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con apposita ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione della domanda predetta.

Gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono immessi in ruolo, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, osservando, ai fini dell'assegnazione della sede, il seguente ordine di precedenza:

1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468 e 28 marzo 1968, n. 359;

3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 7 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523.

Sono fatte salve le diverse decorrenze giuridiche eventualmente previste dalle leggi citate.

L'immissione in ruolo di cui al precedente settimo comma è disposta dal provveditore agli studi per tutte le cattedre ed

i posti-orario disponibili, detratte le cattedre ed i posti-orario messi a concorso o riservati a particolari categorie.

Nel caso in cui non vi sia nell'ambito della provincia un numero di cattedre e posti-orario sufficiente per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, il personale in esse iscritto è ugualmente immesso in ruolo e continuerà a prestare servizio nell'attuale scuola di titolarità. L'utilizzazione verrà a cessare gradualmente negli anni scolastici successivi via via che si rendano disponibili anche in altre province cattedre o posti-orario nel nuovo ruolo di titolarità.

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, nelle scuole secondarie ed artistiche, ivi compresi gli insegnanti comandati, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio su cattedra o posto-orario nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78 sono nominati in ruolo per la cattedra o posto-orario occupata nell'anno scolastico 1977-78, qualora essi abbiano prestato servizio per la prima volta nell'anno scolastico 1977-78 o abbiano occupato nell'anno stesso la cattedra o posto-orario già occupato nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati, in possesso dei requisiti nell'anno scolastico 1976-77, i quali nell'anno scolastico 1977-78, sono stati sistemati in cattedra diversa da quella occupata nell'anno scolastico precedente, ove non siano in possesso della abilitazione specifica per tale ultima cattedra, sono immessi in ruolo per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra medesima, purché in possesso di abilitazione dichiarata affine ai sensi del successivo penultimo comma. Negli altri casi la nomina è disposta per la cattedra cui si riferiva l'insegnamento svolto nell'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato che, in nessuno dei due anni scolastici sopra indicati, pur godendo del trattamento di cattedra, abbiano occupato cattedra o posto-orario, in possesso, ove prescritto, del titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per uno degli insegnamenti dei quali sono incaricati, sono iscritti in apposite graduatorie provinciali ad esaurimento, da compilare nei termini e secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, e sono immessi in ruolo man mano che si rende-

ranno disponibili posti di ruolo organico nelle rispettive province, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 e degli anni successivi fino ad esaurimento delle predette graduatorie. L'immissione in ruolo è effettuata anche per insegnamenti diversi da quello compreso nell'abilitazione posseduta dall'interessato, purché questa sia dichiarata affine a quella prescritta.

Il disposto di cui al precedente comma undicesimo si applica agli insegnanti incaricati a tempo determinato con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ed agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che abbiano già conseguito, ove prescritto, il titolo di abilitazione valido, per l'attività svolta, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 per l'insegnamento di libere attività complementari.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilirà le modalità per la assegnazione della sede agli insegnanti incaricati da immettere in ruolo ai sensi dei precedenti commi.

L'affinità tra classi di abilitazione ai fini dell'applicazione del presente articolo è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nei casi in cui non sia prevista classe di abilitazione, l'affinità va riferita alle classi di concorso, e per le accademie di belle arti ed i conservatori di musica, agli insegnamenti classificati nella tabella C 1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Tra gli insegnanti incaricati di cui ai precedenti commi sono compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici a carico dello Stato, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori contemplati dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

#### ART. 13.

*(Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo).*

Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 12, si determini un soprannumero ri-

spetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391.

Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attività complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 12, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attività complementari nella scuola media.

Le cattedre ed i posti-orario occupati per utilizzazione degli insegnanti indicati al decimo comma del precedente articolo 12 sono indisponibili a tutti gli effetti fino a quando gli insegnanti medesimi non saranno stati assegnati ad una cattedra o posto-orario del nuovo ruolo di titolarità.

ART. 14.

*(Immissione in ruolo di personale educativo).*

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 il personale educativo incaricato a tempo indeterminato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e nelle scuole speciali statali, in servizio nell'anno scolastico 1976-77, è nominato in ruolo.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale educativo nominato con incarico annuale dopo il 12 novembre 1974, su posti resisi disponibili per dimissioni di incaricati a tempo indeterminato o per altre cause.

TITOLO IV

IMMISSIONE IN RUOLO  
DI PERSONALE NON DOCENTE

ART. 15.

*(Immissione in ruolo di personale non docente).*

Con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, il personale non insegnante incaricato a tem-

po indeterminato, ivi compreso il personale contemplato dall'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato in ruolo.

Il personale non insegnante immesso in ruolo ai sensi del precedente comma, che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza organica dei ruoli provinciali, è utilizzato preferibilmente negli istituti e scuole in cui funzionino classi di doposcuola o a funzionamento serale, corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma, attività di educazione popolare o permanente, altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi, aziende, ovvero, per le istituzioni educative, scuole statali, nonché nei distretti scolastici. Esso è utilizzato altresì, per il periodo in cui si trova in soprannumero, presso gli uffici delle amministrazioni statali.

Il disposto del precedente primo comma si applica anche al personale non docente incaricato della carriera direttiva in servizio nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.

I contratti di lavoro subordinato previsti per l'assunzione di modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici sono trasformati in incarichi annuali per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

La retribuzione oraria per tali incarichi è determinata in lire 3.000 lorde. Essa spetta anche per il periodo estivo sulla base della retribuzione media percepita durante l'anno scolastico.

Al predetto personale sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia.

Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale non docente supplente.

L'incarico annuale è titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi.

I modelli viventi sono nominati a domanda, anche in soprannumero, nei ruoli dei bidelli dopo cinque anni di servizio continuativo quali modelli.



Il servizio prestato in qualità di modelli viventi è riconosciuto nel ruolo di bidelli ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quale risulta modificato dall'articolo 16 della presente legge.

#### TITOLO V

##### RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE NON DOCENTE

###### ART. 16.

*(Riconoscimento del servizio non di ruolo del personale non docente).*

Il primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è modificato nel senso che il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente nelle scuole od istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche al personale non docente della carriera direttiva in servizio nei Conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti.

#### TITOLO VI

##### NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

###### CAPO I.

##### NORME CONCERNENTI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE.

###### ART. 17.

*(Personale esperto per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera negli istituti tecnici e professionali).*

Gli esperti per la conversazione di lingua straniera e per complementi tecnici di lingua straniera, in servizio nell'anno scolasti-

co 1976-77 negli istituti tecnici e professionali, sono confermati in servizio nei posti attualmente occupati fino a quando non avranno conseguito, qualora ne siano sprovvisti, il prescritto titolo di studio e di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera.

Per coloro i quali abbiano conseguito o conseguano il prescritto titolo di abilitazione, la nomina di esperto è trasformata in incarico a tempo indeterminato.

ART. 18.

*(Insegnanti incaricati a tempo indeterminato, sprovisti di titolo di studio valido, degli istituti professionali, licei artistici ed istituti d'arte).*

Agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sprovisti di titolo di studio valido secondo le norme vigenti, in servizio negli istituti professionali, nei licei artistici e negli istituti d'arte nell'anno scolastico 1976-1977, è concesso il beneficio della non licenziabilità.

ART. 19.

*(Norme particolari per gli insegnanti di educazione fisica).*

Gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti del prescritto titolo di studio, di cui al settimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, e quelli inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 22 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1975, in servizio nell'anno scolastico 1976-77, sono mantenuti in servizio sino all'anno scolastico 1978-79, per un numero di ore settimanali di insegnamento non inferiore a quello ottenuto su designazione del provveditore agli studi, per l'anno scolastico 1976-77.

Qualora i posti diventino indisponibili, anche per nomina di nuovi aspiranti all'incarico diplomati dagli ISEF gli insegnanti predetti saranno sistemati in altri posti di insegnamento di educazione fisica disponibili, anche in più scuole, nell'ambito provinciale o interprovinciale, oppure nelle attività ginnico sportive dei doposcuola di scuola media, non occupate da docenti in possesso del prescritto titolo di studio.

In materia di congedi e assenze, i predetti insegnanti sono equiparati agli incaricati annuali.

ART. 20.

*(Insegnanti di libere attività complementari nelle scuole medie).*

Agli insegnanti di libere attività complementari, nominati dai provveditori agli studi o confermati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 dell'ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, è attribuito, nel limite delle ore settimanali per le quali prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficio della non licenziabilità fino a quando non si sarà provveduto al riordinamento delle attività predette.

I predetti insegnanti possono essere utilizzati nell'ambito della provincia.

Agli insegnanti delle libere attività complementari, confermati in base all'articolo 9 della citata ordinanza ministeriale 1° luglio 1976, è riservato il 20 per cento dei posti destinati al conferimento di incarichi a tempo indeterminato al personale non docente di carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Con il conseguimento dell'incarico a tempo indeterminato di cui al precedente comma, cessa il beneficio della non licenziabilità previsto dal precedente primo comma.

ART. 21.

*(Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici).*

Gli insegnanti elementari che siano già stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28 - comma terzo - del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.

ART. 22.

*(Personale non di ruolo iscritto nel quadro speciale o nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste).*

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, iscritti nel quadro speciale e nell'albo speciale dell'ex territorio di Trieste, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677 e della legge 13 marzo 1958, n. 248, si applicano, qualora siano forniti, ove prescritto del titolo di abilitazione, le disposizioni che i precedenti articoli 12 e 13 dettano per gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato.

Agli insegnanti elementari non di ruolo iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10.

Al personale non insegnante non di ruolo iscritto nel medesimo quadro od albo speciale si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

CAPO II.

ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI  
CON FUNZIONI VICARIE.

ART. 23.

*(Esoneri e semiesoneri a favore degli insegnanti incaricati di collaborare, con funzioni vicarie, con il direttore didattico o con il preside).*

Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi.

Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con più di 80 classi.

Gli insegnanti di scuola media possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con più di 35 classi.

Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi.

L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero può essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate.

Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside.

Un ulteriore semiesonero può essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in più rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto.

Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero può essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

ART. 24.

*(Intervento delle organizzazioni sindacali).*

Presso ogni Ufficio scolastico provinciale si costituisce una commissione sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.

Il provveditore agli studi, prima di procedere in ordine alle materie sotto indicate, convoca la commissione di cui al precedente comma, per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento dei medesimi, le nomine in ruolo del personale docente, educativo e non docente, la mobilità di detto personale, la formazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e le procedure di conferimento degli incarichi.

La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

ART. 25.

*(Copertura finanziaria).*

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà imputato agli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e successivi.